

Dati desumibili dalla *registrazione a protocollo*:

Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo, Classe, Fascicolo

Allegati e Riferimenti

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 4 - COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 1.1,

Progetto: 2022W4RT8 Neurodevelopmental consequences of maternal exposure to cannabis: a multidisciplinary investigation on the role of kynurenine pathway in vulnerable progeny - CUP F53D23005890006- CIG B130AD150A

PARTE I – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

I.1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente documento definisce i requisiti per la fornitura di materiale di consumo per esperimenti di microdialisi- Finanziamento dell'Unione Europea – NextGenerationEU – missione 4, componente C2, investimento 1.1. PROGETTO: 2022W4RT8, CUP F53D23005890006 - CIG B130AD150A, e le modalità con le quali tale fornitura deve essere eseguita dal soggetto aggiudicatario, di seguito denominato "Appaltatore".

L'affidamento riguarda i seguenti beni:

- 20 confezioni di fibre da microdialisi, cut-off 20.000 Daltons, cannula interna ed esterna in acciaio, membrana PES 2mm, pkg=3
- 20 confezioni di fibre da microdialisi, cut-off 20.000 Daltons, cannula interna ed esterna in acciaio, membrana PES 1mm, pkg=3

I.2. NORME DI APPALTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del presente appalto sono regolati dalle seguenti norme:

- la normativa nazionale in materia di appalti di servizi e forniture, in particolare il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 225 rubricato «Disposizioni transitorie e di coordinamento» ai sensi del quale "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e dal PNC [...] si applicano anche dopo il 1° luglio 2023 le disposizioni di cui al Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 al Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC e dal PNIEC";
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, "Do No Significant Harm");
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle suddette fonti;
- normativa di settore.

I.3. DURATA

Il contratto sarà in vigore per tutta la durata del Progetto 2022W4RT8 - Neurodevelopmental consequences of maternal exposure to cannabis: a multidisciplinary investigation on the role of

kynurenine pathway in vulnerable progeny - CUP F53D23005890006, che scadrà il 17.10.2025, salvo eventuale proroga, che comunque non eccederà il 28.02.2026.

Si specifica che la fornitura dovrà prevedere più consegne nell'ambito della durata del progetto. Per ogni consegna necessaria, il Contraente riceverà l'ordine in anticipo.

I.4. IMPORTO

L'importo complessivo della fornitura ammonta a **€15.500,00** ed è comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all'esecuzione della fornitura.

I.5. VARIANTI

L'Università si riserva di procedere a variazioni, quantitative o qualitative, in aumento o in diminuzione, dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste per la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs.36/2023.

PARTE II – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

II.1. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Per la regolare esecuzione del contratto l'Appaltatore, prima della consegna della fornitura, deve mettere a disposizione dell'Università, per tutto il periodo del contratto, un referente tecnico e un referente amministrativo, anche riferibili alla stessa persona, segnalando al direttore dell'esecuzione del contratto i rispettivi numeri di telefono fisso e/o mobile e indirizzo di posta elettronica.

Tutte le comunicazioni formali trasmesse ai suddetti referenti si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dai referenti, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento dei referenti, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

II.2. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il prof. Luca Ferraro, responsabile scientifico del progetto 2022W4RT8 "Neurodevelopmental consequences of maternal exposure to cannabis: a multidisciplinary investigation on the role of kynurenine pathway in vulnerable progeny" CUP F53D23005890006.

Il direttore dell'esecuzione del contratto coordina, dirige ed esegue i controlli tecnici relativi all'esecuzione del contratto. A tale fine il suddetto direttore:

- impartisce all'Appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie per la consegna della fornitura;
- propone modifiche e varianti al contratto, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP responsabile unico del procedimento, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120 del D.Lgs.36/2023;
- segnala tempestivamente al suddetto responsabile eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali;
- predispone il certificato di regolare esecuzione.

II.3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE



Sono obblighi a carico dell'Appaltatore:

- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta e indiretta, delle obbligazioni previste dal presente contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e alle modalità di esecuzione della fornitura e attenersi a tutte le norme previste dal presente contratto;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente nonché dagli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, non offrire o accettare di offrire, né dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione alla presente fornitura o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università;
- rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito dell'Università all'indirizzo http://www.unife.it/at/disp_gen/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-unife.

Nell'esecuzione della fornitura l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa nonché a quelle emanate durante l'esecuzione della fornitura.

II.4. PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del contratto, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- ritardo nella consegna della fornitura: l'Università potrà applicare una penale giornaliera compresa fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- esecuzione della fornitura con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Università applicherà - per una prima infrazione - una penale pari a € 50,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente contratto: l'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.550,00.

L'ammontare cumulativo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, limite oltre il quale si procederà alla risoluzione contrattuale. L'applicazione delle penali non esonera il fornitore dal risarcimento di ulteriori danni.

II.5. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione della fornitura effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare consegna della fornitura che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali di cui al punto II.4 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi del punto II.5.

II.6. INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal responsabile unico del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università. Entro 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il predetto responsabile, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente punto I.10, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:

- ipotesi previste dall'art.122 del D.Lgs.36/2023;
- frode nell' esecuzione della fornitura;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento della presente fornitura;
- esecuzione della fornitura con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale della fornitura senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della fornitura;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente punto I.10;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora l'Appaltatore, durante il periodo contrattuale, perda i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'esecuzione della fornitura;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università;
- qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010;
- violazioni della clausola anticorruzione di cui al punto II.3.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1463 c.c.).

L'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

II.7. RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art 123 del D.Lgs.36/2023, con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione.

Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai beni consegnati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

II.8. FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica tranche. All'esito positivo della verifica di conformità della documentazione consegnata e del possesso dei requisiti elencati al punto I.2.1, l'appaltatore potrà emettere fattura elettronica.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L.190/2014, art. 1 co. 629, lett. b). Ai sensi del D.M.55/2013 l'Appaltatore è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.

Nelle fatture elettroniche dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere valorizzati i seguenti campi:

CAMPI TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA	DATI DA INSERIRE
1.1.4 <codicedestinatario>	2JLO7A
2.1.2.7 <codiceCIG>	B130AD150A
2.1.2.6 <codiceCUP>	F53D23005890006
2.2.2.7<esigibilitàIVA>	S
da inserire in Causale fattura	Finanziamento dell'Unione Europea – NextGenerationEU – missione 4, componente C2, investimento 1.1. PROGETTO: 20222W4RT8, importo rendicontato € 18.910,00. <i>(l'importo rendicontato da indicare deve essere comprensivo di IVA)</i>

L'Appaltatore deve indicare all'Università:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l'istituto cassiere dell'Università, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- a. per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b. per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione dei servizi, notificati all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

II.9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. L'Università risolverà il rapporto contrattuale qualora l'Appaltatore non esegua le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori:

- il CIG (Codice Identificativo di Gara)
- il CUP (Codice Unico di Progetto)
- la dicitura **"Finanziamento dell'Unione Europea – NextGenerationEU – missione 4, componente C2, investimento 1.1. PROGETTO: 2022W4RT8"**.

L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

II.10. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.119 del d.lgs 36/2023

II.11. SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti alla stipula del contratto sono interamente a carico dell'Appaltatore.

II.12. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione della fornitura è stabilita la competenza esclusiva del foro di Ferrara.

II.13. PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione della fornitura ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.196/2003 del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati, quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente fornitura.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'Università.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e/o in qualsiasi forma, di non utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non comunicarli o trasmetterli senza l'espressa autorizzazione dell'Università.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Università per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici, ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Università.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Università ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'Università delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Università attinente le procedure adottate dall'Appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal contratto.
9. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Università, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Università stessa.

II.14. ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva all'invio del presente contratto di norme applicabili alla presente fornitura in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse.

II.15 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Il responsabile unico del progetto è Mauro Vitali, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, e-mail: mauro.vitali@unife.it.

II.16 - COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.36/2023, l'Università comunicherà con l'Appaltatore a mezzo posta elettronica PEC.

L'Appaltatore
(firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico di Progetto
Mauro Vitali
(firmato digitalmente)

 **alfatech**
advanced lab solutions

Firmato digitalmente da:

Friscione Danilo

Firmato il 08/05/2024 17:03

Seriale Certificato: 2573156

Valido dal 27/06/2023 al
27/06/2026

InfoCamere Qualified
Electronic Signature CA